



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE  
AI SENSI DEL D. Lgs. 231/2001

**STORICO DELLE MODIFICHE**

PRIMA STESURA

Giugno 2023

APPROVAZIONE

Settembre 2023 \_ Determina Amministratore Unico del 27.09.2023

AGGIORNAMENTO

Gennaio 2025\_ Determina Amministratore Unico del 27.01.2025

# PARTE GENERALE

## INDICE

### 1. PREMESSE

- 1.1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 - PRINCIPI GENERALI
- 1.2. LE LINEE GUIDA

### 2. LAGHI SERVICE S.R.L.

- 2.1. L'ATTIVITA' DI LAGHI SERVICE S.R.L.
- 2.2. L'ORGANIZZAZIONE
- 2.3. L'ASSETTO ORGANIZZATIVO

### 3. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI LAGHI SERVICE S.R.L.

- 3.1. LA STRUTTURA DEL MODELLO
- 3.2. I PRINCIPI DI CONTROLLO

### 4. CORPORATE GOVERNANCE

- 4.1. IL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO:  
IL RUOLO DEL CONTROLLO DI GESTIONE
- 4.2. ALTRI SOGGETTI SOCIETARI DEPUTATI AL CONTROLLO

### 5. ATTIVITA' A RISCHIO DI REATO: AMBITO DI INDAGINE E RISULTATI DELLA MAPPATURA

### 6. PROCESSI SENSIBILI: PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO

### 7. L'ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE

- 7.1. L'INFORMAZIONE E LA FORMAZIONE AI DIPENDENTI
- 7.2. L'INFORMAZIONE AI SOGGETTI TERZI

### 8. IL SISTEMA DI WHISTLEBLOWING

### 9. IL SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO

### 10. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

- 10.1 IL RUOLO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

### 1. PREMESSE

#### 1.1 IL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001 – PRINCIPI GENERALI

## Introduzione

In attuazione della delega di cui all'art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300, in data 8 giugno 2001 è stato emanato il Decreto legislativo n. 231 (di seguito denominato il "Decreto"), entrato in vigore il 4 luglio 2001, con il quale il Legislatore ha adeguato la normativa interna alle convenzioni internazionali in materia di responsabilità delle persone giuridiche, alle quali l'Italia aveva già da tempo aderito. In particolare, si tratta della Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, della Convenzione firmata a Bruxelles il 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale siano coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri, e della Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Il Decreto, recante "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica", ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano un regime di responsabilità amministrativa (dipendente da reato) a carico degli enti (da intendersi come società, associazioni, consorzi, ecc., di seguito denominati "enti") per reati tassativamente elencati e commessi nel loro interesse o vantaggio:

- (i) Da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli enti medesimi;
- (ii) Da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. La responsabilità dell'ente si aggiunge a quella della persona fisica, che ha commesso materialmente il reato.

La previsione della responsabilità amministrativa di cui al Decreto coinvolge, nella repressione degli illeciti derivanti da reato ivi espressamente previsti, gli enti che abbiano tratto interesse e/o vantaggio dalla commissione del reato.

Tra le sanzioni irrogabili, quelle certamente più gravose per l'ente sono rappresentate dalle misure interdittive, quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi. La suddetta responsabilità si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, purché per la loro repressione non proceda lo Stato del luogo in cui siano stati commessi.

Il Decreto, nella sua stesura originaria, elencava, tra i reati dalla cui commissione è fatta derivare la responsabilità amministrativa degli enti, esclusivamente quelli di corruzione e concussione (art. 25) e di indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 24). Più precisamente, si riportano qui di seguito i reati presupposto *ab origine* previsti:

- Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.);
- Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-ter c.p.);
- Concussione (art. 317 c.p.);
- Corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Concussione, corruzione, istigazione alla corruzione di membri e funzionari della C.E.E. o di altri stati esteri (art. 322-bis c.p.);
- Truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, 2° comma, n. 1 c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.).

Successivamente, l'art. 6 del decreto legge 25 settembre 2001 n. 350, recante «*Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro, in materia di tassazione dei redditi di natura finanziaria, di emersione di attività detenute all'estero, di cartolarizzazione e di altre operazioni finanziarie*», convertito dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, ha inserito nel novero dei reati presupposto previsti dal Decreto, attraverso l'art. 25-bis, i seguenti ulteriori reati:

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.).

In seguito, nell'ambito della riforma del diritto societario, l'art. 3 del decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61, recante «*Disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali, a norma dell'art. 11 della legge 3 ottobre 2001, n. 366*», entrato in vigore il 16 aprile 2002, ha introdotto nel Decreto l'art. 25-ter, che ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti anche alla commissione dei reati societari, modificati dallo stesso Decreto n. 61/2002:

- False comunicazioni sociali (art. 2621 cod. civ.);
- False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 cod. civ.);
- Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 cod. civ.), successivamente abrogato ad opera del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39;
- Impedito controllo (art. 2625 cod. civ.)<sup>1</sup>;
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 cod. civ.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 cod. civ.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 cod. civ.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 cod. civ.);
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 cod. civ.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 cod. civ.);
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 cod. civ.);
- Aggiotaggio (art. 2637 cod. civ.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 cod. civ.).

La legge 28 dicembre 2005, n. 262, ha abrogato la fattispecie di cui all'art. 2623 c.c. ("Falso in prospetto") e contestualmente ha inserito tale reato all'interno del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (art. 173-bis).

In seguito alla citata traslazione, il reato non è più compreso nel novero delle fattispecie autonomamente rilevanti ai fini dell'applicazione del D.Lgs. 231/01, come precedentemente previsto dall'art. 3 del Decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61.

Le falsità nei prospetti informativi e negli altri documenti richiamanti dall'abrogato art. 2623 c.c. possono, peraltro, ora assumere rilevanza quali "False comunicazioni sociali" di cui agli artt. 2621 e 2622 c.c., qualora ne ricorrano tutti i presupposti richiesti da tali articoli.

L'art. 3 della legge del 14 gennaio 2003 n. 7 ("*Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno*") ha inserito nel D.Lgs. n.

231/01, l'art. 25-quater, il quale ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti anche alla commissione dei "delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico" – associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.); assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.); arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.); addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.); condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.); attentato per finalità di terrorismo o di eversione (art. 280 c.p.); atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.); sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.); istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.); misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica (art. 1 D.L. 15.12.1979, n. 265, conv. con L. 6.2.1980, n. 15) – nonché dei delitti "che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999".

L'art. 5 della legge 11 agosto 2003 n. 228, recante "*Misure contro la tratta delle persone*", ha inserito nel D.Lgs. n. 231/01 l'art. 25-quinquies (delitti contro la personalità individuale) – riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.); pornografia minorile (art. 600-ter c.p.); detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.); pornografia virtuale (art. 600-quater 1 c.p.); iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.); tratta di persone (art. 601 c.p.); acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.) – il quale ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti anche alla commissione degli specifici delitti contro la personalità individuale previsti dal codice penale ed ivi indicati.

L'art. 9 della legge 18 aprile 2005 n. 62 "*Reati di abuso di mercato*" ha introdotto nel D.Lgs. n. 231 l'art.25-sexies (Abusi di mercato), inserendo tra i reati presupposto "Abuso di informazioni privilegiate" (art. 184 D.Lgs. n. 58 del 1998) e "Manipolazione del mercato" (art. 185 D.Lgs. n. 58 del 1998).

La legge 9 gennaio 2006, n. 7 (articolo 8) ha introdotto nel D.Lgs. n. 231 l'art. 25-quater.1, inserendo tra i reati presupposto "Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili" (art. 583-bis c.p.).

La legge 3 agosto 2007, n. 123 (articolo 9) ha introdotto nel D.lgs. n. 231 l'art. 25-septies, concernente gli illeciti amministrativi derivanti dai reati di omicidio colposo (art. 589 c.p.) e lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590 e 583 c.p.), commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro. Il citato art. 25-septies è stato successivamente modificato dall'art. 300 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, il quale, tra l'altro, indica all'art. 30, come comportamento esimente, l'adozione di un modello organizzativo conforme ai sistemi di gestione per la sicurezza richiamati dall'articolo stesso.

L'articolo 63 comma 3 del D.Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007 ha introdotto nel D.Lgs. n.231/01 l'articolo 25-octies, che inserisce tra i reati presupposto anche quelli di ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648-bis c.p.) e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.).

In particolare, tali reati (ad eccezione del reato di ricettazione) erano già rilevanti ai fini del D.Lgs. 231 ma esclusivamente se realizzati a livello transnazionale (ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 146 del 16 marzo 2006); a seguito dell'introduzione dell'art. 25-octies, i predetti reati divengono rilevanti anche su base nazionale.

Rimangono in vigore i rimanenti reati transnazionali, relativi alla legge n. 146 del 16 marzo 2006, per i casi di associazione a delinquere, di natura semplice o mafiosa, riciclaggio e tratta di emigrati.

Altro ampliamento del novero dei reati presupposto della responsabilità degli enti è intervenuto con la legge 18 marzo 2008, n. 48, che ha inserito nel Decreto l'art. 24-bis ("Delitti informatici e il trattamento illecito di dati").

A seguire, con L. 15 luglio 2009, n. 94, recante «Disposizioni in materia di sicurezza pubblica», è stato introdotto l'art. 24-ter, rubricato "Delitti di criminalità organizzata", comprendente i

seguenti reati: associazione a delinquere (art. 416 c.p.); riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.); tratta di persone (art. 601); acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.); disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 D. Lgs. n. 286/98); associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.); scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.); sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.); associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. n. 309/90); produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 73 D.P.R. n. 309/90).

Dal canto suo, la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia», ha inserito l'art. 25-bis.1, rubricato «Delitti contro l'industria e il commercio», nel quale figurano, quali reati presupposto della responsabilità dell'ente, le fattispecie di: turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.); illecita concorrenza con minaccia e violenza (art. 513-bis c.p.); frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.); frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.); vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.); vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.); fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.); contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.). Inoltre la medesima legge ha inserito nel corpo del D.Lgs. n. 231/01 l'art. 25-novies, «Delitti in materia di diritto d'autore», nel quale vengono ricomprese svariate violazioni in tema di protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (artt. 171, 171-bis, 171-ter, 171-septies, 171-octies L. 22 aprile 1941, n. 633); la stessa legge ha viepiù emendato l'art. 25-bis D.Lgs. n. 231/01, con l'inserimento della lett. f-bis, per cui tra i reati presupposto figurano anche «Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni» (art. 473 c.p.) e «Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi» (art. 474 c.p.).

Ancora, la L. 3 agosto 2009, n. 116, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e di procedura penale», ha inserito l'art. 25-decies (la cui numerazione originaria – art. 25-novies – è stata corretta ad opera del D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121), che prevede il delitto di «Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria» (cfr. art. 377-bis c.p.).

In data 7 luglio 2011, a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del decreto legislativo n. 121, che modifica il D.Lgs. 231/2001, la responsabilità amministrativa degli enti è stata estesa anche alla commissione di reati ambientali.

Il Governo italiano ha così recepito le direttive europee in merito ai danni ambientali che impongono di sanzionare penalmente le condotte illecite individuate dalla direttiva 2008/99 e di introdurre la responsabilità delle persone giuridiche. Nel provvedimento approvato dal Consiglio dei ministri, oltre alla direttiva 2008/99CE, viene recepita anche la direttiva 2009/123CEE, che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento.

Nel D.Lgs. 231/2001 è stato quindi inserito l'art. 25-undecies («Reati ambientali»).

Le fattispecie di reato introdotte dal nuovo articolo, per le quali gli Enti possono essere chiamati a rispondere, sono:

- Distruzione di specie animali o vegetali protette; deterioramento di habitat protetti;
- Tratta di specie in estinzione;
- Scarico acque reflue industriali;
- Rifiuti;
- Inquinamento di suolo, sottosuolo, acque;
- Emissioni in atmosfera;
- Sostanze lesive dell'ozono;
- Inquinamento doloso e colposo provocato dalle navi alla qualità delle acque (scarichi di «sostanze inquinanti»).

Il D.Lgs. n. 109/2012 - pubblicato sulla G.U. n. 172 del 25 luglio 2012 ed entrato in vigore il 9 Agosto 2012 - amplia ulteriormente il catalogo dei reati che possono generare una responsabilità

diretta dell'ente, inserendo nel D.Lgs. 231/01 l'art. 25-duodecies "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare".

In particolare, la norma di cui all'art. 22, comma 12-bis, del Testo unico sull'immigrazione, prevede delle ipotesi aggravanti in caso di impiego di cittadini stranieri, il cui soggiorno sia irregolare, qualora esso sia caratterizzato da "particolare sfruttamento", ovvero:

- Vengano occupati irregolarmente più di tre lavoratori;
- Vengano occupati minori in età non lavorativa;
- Ricorrano le ipotesi di sfruttamento di cui all'articolo 603-bis del codice penale ("...l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro").

La legge 6 novembre 2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", interviene sul codice penale principalmente mediante:

- alcune modificazioni di sostanza degli artt. 317 c.p. (concussione), 318 c.p. (corruzione cosiddetta impropria) e 322 c.p. (istigazione alla corruzione);
- l'introduzione di una nuova fattispecie delittuosa all'art. 319-quater c.p. (induzione indebita a dare o promettere utilità).

Con riguardo al D.Lgs. 231/2001, ha introdotto i seguenti cambiamenti:

- modificazione dell'art. 25 (ora rubricato "Reati di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione"), introducendo il reato di "Induzione indebita a dare o promettere utilità" (art. 319-quater c.p.);
- introduzione con la nuova lettera s-bis dell'art. 25-ter del reato di "Corruzione tra privati", quanto alla sola condotta attiva del corruttore (art. 2635 c. 3 c.c.).

Il Decreto Legislativo 39 del 4 marzo 2014 "Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile", interviene sul codice penale principalmente attraverso:

- la modifica degli articoli 602-ter, 609-ter, 609-quinques, aumentandone le pene previste;
- l'introduzione dell'articolo 609-duodecies (circostanze aggravanti);
- l'introduzione dell'articolo 25-bis nel D.P.R. 313 del 14 novembre 2002 (certificato penale del casellario giudiziario richiesto dal datore di lavoro: richiede l'acquisizione del documento per le figure che svolgono attività con contatti diretti e regolari con minori).

Con riguardo al D.Lgs. 231/2001, ha introdotto i seguenti cambiamenti:

- modificazione dell'art.25-quinques ("Delitti contro la personalità individuale"), introducendo il reato di "Adescamento di minorenni" (art. 609-undecies c.p.).

La legge 186 del 15 dicembre 2014 ("Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio") interviene sul codice penale principalmente attraverso:

- la possibilità, entro il 30 settembre 2015, di una "collaborazione volontaria", che si sostanzia in una 'autodenuncia' e nel versamento all'Erario di quanto dovuto, in relazione alle omesse dichiarazioni ex art. 4, co. 1 D.L. n. 167/1990, realizzate fino al 30 settembre 2014;
- l'inasprimento delle pene pecuniarie per i delitti di riciclaggio e reimpiego (articolo 648-bis e 648-ter);
- l'introduzione dell'articolo 648-ter (autoriciclaggio): l'obiettivo è punire chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Con riguardo al D.Lgs.231/2001, ha introdotto i seguenti cambiamenti:

- modificazione dell'art.25-octies ("Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio"), introducendo il reato di "Autoriciclaggio" (art. 648-ter.1 c.p.).

La legge 68 del 22 maggio 2015 ("Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente") interviene sul codice penale principalmente attraverso l'introduzione del "Titolo VI-bis - Dei delitti contro l'ambiente", che inserisce una serie di nuovi articoli riguardanti principalmente i temi di "Inquinamento ambientale", "Disastro ambientale", "Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività", "Impedimento al controllo" e le relative conseguenze.

Con riguardo al D.Lgs. 231/2001, ha introdotto i seguenti cambiamenti:

- modificazione dell'art.25-undecies ("Reati ambientali"), con relative sanzioni, recependo gli articoli:
- 452-bis "Inquinamento ambientale";
- 452-quater "Disastro ambientale";
- 452-quinques "Delitti colposi contro l'ambiente";
- 452-sexies "Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività";
- 727-bis "Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette";
- 733-bis "Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto".

La legge 69 del 27 maggio 2015 ("Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio") interviene modificando:

- la disciplina sanzionatoria in materia di delitti contro la pubblica amministrazione;
- il reato di concussione;
- altri aspetti legati alla criminalità organizzata.

Inoltre interviene sul codice civile attraverso:

- la modificazione dell'art. 2621 "False comunicazioni sociali"
- l'introduzione dell'art. 2621-bis "Fatti di lieve entità";
- l'introduzione dell'art. 2621-ter "Non punibilità per particolare tenuità";
- la modifica dell'art. 2622 "False comunicazioni sociali delle società quotate".

Con riguardo al D.Lgs.231/2001, ha introdotto i seguenti cambiamenti:

- modificazione dell'art.25-ter ("Reati societari"), con relative sanzioni, recependo le modifiche degli articoli 2621 e 2622 e introducendo l'articolo 2621-bis del codice civile.

La legge n. 199 del 29 ottobre 2016 ha sostituito l'art.603-bis del codice penale, definendo in modo chiaro l'intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro (c.d. "caporalato"), attraverso la definizione dei reati relativi allo sfruttamento della manodopera in modo diretto o indiretto (tramite appalto a terzi di attività), definendo in modo chiaro i criteri di sfruttamento e rivedendo le pene applicate.

Con riguardo al D.Lgs. 231/2001, ha introdotto i seguenti cambiamenti:

- modificazione dell'art.25-quinquies ("Delitti contro la personalità individuale"), aggiungendo questo nuovo reato, con le relative sanzioni applicabili.

Il Decreto Legislativo 15 marzo 2017, n. 38, ("Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato") ha introdotto i seguenti cambiamenti:

- riformulazione del delitto di corruzione tra privati di cui all'art. 2635 c.c.;
- introduzione della nuova fattispecie di istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis);
- previsione delle pene accessorie per ambedue le fattispecie;
- modificazione delle sanzioni di cui al D.Lgs. n. 231/2001 in tema di responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.

Con l'entrata in vigore, il 19 novembre 2017, della Legge 161/2017 (riforma del Codice Antimafia), viene modificato anche l'articolo 25-duodecies del D.Lgs. 231/2001, al quale sono aggiunti tre commi (i primi due riferiti a nuovi reati presupposto e il terzo alle sanzioni interdittive):

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.

1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno".

La Legge n. 167 del 20 novembre 2017, recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea – Legge Europea 2017”, ha previsto l’inserimento tra i reati di cui al D.lgs. n. 231/2001 del seguente reato presupposto:  
- reato di istigazione e incitamento al razzismo e alla xenofobia (art. 25-terdecies D.Lgs. 231/2001 e ss.mm.), penalmente sanzionato dall’art. 604-bis c.p. (“Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa”).

Inoltre, a norma di quanto disposto dall’art. 8, comma 1, del D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21, dal 6 aprile 2018 l’articolo 260 del codice dell’ambiente (D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.) è stato abrogato e, pertanto, i richiami alle disposizioni di detto articolo, ovunque presenti, si intendono riferiti all’art. 452-quaterdecies del codice penale.

La legge n. 179 del 30 novembre 2017, all’art. 2, recante “Tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti nel settore privato”, ha esteso al settore privato l’istituto del “whistleblowing”, ovvero la possibilità di una eventuale denuncia di condotte illecite da parte dei dipendenti di una organizzazione. Per effetto della suddetta normativa, all’interno dell’art 6 del d.lgs. 8 giugno 2001, n 231, sono, quindi, stati inseriti i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, per cui anche gli enti dotati di un MOG 231 devono individuare uno o più canali che consentano ai dipendenti di presentare segnalazioni circostanziate nel caso in cui vengano a conoscenza di condotte illecite, tenuto conto che almeno un canale informatico deve essere idoneo a garantire la riservatezza del segnalante.

Si precisa sin d’ora, come si dirà meglio infra, che tale normativa è stata superata dal decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, il quale, nel recepire la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione, ha sostituito il comma 2-bis e abrogato i commi 2-ter e 2-quater del predetto art. 6 del d.lgs. 231/2001.

La legge 9 gennaio 2019 n. 3, entrata in vigore il 31 gennaio 2019, ha introdotto all’art. 25 del D.Lgs. 231/2001 il reato di “Traffico di influenze illecite”, previsto e punito dall’art. 346-bis del codice penale. È stata inoltre inasprita la sanzione interdittiva per i reati di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 25 del decreto 231/2001.

La legge 3 maggio 2019 n. 39 ha introdotto, con l’art. 25-quaterdecies, i reati di frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989) ed esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989).

La legge 19 dicembre 2019 n. 157 ha introdotto, con l’art. 25-quinquiesdecies, la famiglia dei reati tributari. Nello specifico i reati sono i seguenti:

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000)
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000)
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000)
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000)
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000).

Il D. Lgs. n. 75/2020, oltre ad avere modificato l’art. 25-quinquiesdecies ha, altresì, introdotto, con l’art. 25-sexiesdecies, la famiglia dei reati di contrabbando, che, nello specifico, sono i seguenti:

- Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 D.P.R. n. 43/1973)

- Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis D.P.R. n. 43/1973)
- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter D.P.R. n. 43/1973)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater D.P.R. n. 43/1973)
- Altri casi di contrabbando (art. 292 D.P.R. n. 43/1973)
- Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 D.P.R. n. 43/1973).

Si anticipa che sul testo dell'art. 25 sexiesdecies è intervenuto, come meglio si dirà infra, l'art. 4 del D. Lgs. 141/2024 che ha integrato l'elenco dei reati presupposto della responsabilità ex crimine delle persone giuridiche. Oltre ai reati di contrabbando (già ascrivibili alle imprese dal 2020 ad opera del D. Lgs. 75/2020 – che ha recepito la direttiva PIF), opportunamente adattati alla luce delle modifiche introdotte nel 2024, sono state aggiunte le fattispecie di reato presenti nel Testo Unico Accise.

Il D. Lgs. n. 184 del 8 novembre 2021 rubricato “Attuazione della direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti” è intervenuto sul noto e sempre più allarmante fenomeno delle azioni/attività a carattere manipolativo riguardanti gli strumenti di pagamento e i flussi monetari digitali, introducendo l'articolo 25-octies 1 rubricato “Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti”.

Il D. Lgs. n. 195 del 8 novembre 2021, attuativo della Direttiva Europea sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale ha invece riformato le fattispecie previste come reato presupposto dall'art. 25-octies quali la ricettazione, il riciclaggio, l'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché l'autoriciclaggio.

La Legge n. 22/2022 ha introdotto, con l'art. 25-septiesdecies, la famiglia dei delitti contro il patrimonio culturale. I reati presupposto, nello specifico, sono i seguenti:

- Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.)
- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.)
- Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.)
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.)
- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.)
- Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.)
- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.)
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.)
- Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.).

La medesima normativa ha introdotto anche l'art. 25-duodevicies ovvero i seguenti due reati presupposto:

- Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.)
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.).

## Le modifiche normative più recenti impattanti su Decreto 231:

Il D.lgs. del 10 marzo 2023, n. 24 nel recepire la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione, ha profondamente inciso sulla disciplina del whistleblowing superando la previgente normativa dettata dalla legge n. 179 del 30 novembre 2017.

Decreto 4 aprile 2023, n. 59 del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica recante "Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152" (in G.U. 31/05/2023) ha interessato l'art-25-undecies del Decreto 231.

Legge 24 maggio 2023, n. 60 (in G.U. del 01-06-2023 n.127) recante "norme in materia di procedibilità d'ufficio e di arresto in flagranza" ha definito modifiche:

- all'art. 416-bis.1 c.p. "Circostanze aggravanti e attenuanti per reati connessi ad attività mafiose" che ha interessato l'Art. 24-ter del Decreto 231 "Reati di criminalità organizzata" e i "Reati Transnazionali" Legge 146/2006;
- all'art. 270-bis.1 c.p. "Circostanze aggravanti e attenuanti" che ha interessato l'art.25-quater "Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico" del Decreto 231.

Decreto-Legge 13 giugno 2023, n. 69 (in G.U. 13/06/2023, n.136) convertito con modificazioni dalla L. 10 agosto 2023, n. 103 (in G.U. 10/08/2023, n. 186) ha disposto:

- con l'art. 9-bis, comma 3, lettera a) l'introduzione del comma 2-bis all'art. 19 del Decreto 231;
- con l'art. 9-bis, commi 3, lettera b) e 4) la modifica dell'art. 53, comma 1-ter del Decreto 231.

Il Decreto-Legge 10 agosto 2023, n. 105 (in G.U. 10/08/2023, n.186) convertito con modificazioni dalla L. 9 ottobre 2023, n. 137 (in G.U. 09/10/2023, n. 236) ha disposto:

- con l'art. 6-ter, comma 2, lettera a) la modifica dell'art. 24, comma 1;
- con l'art. 6-ter, comma 2, lettera b) la modifica dell'art. 25-octies.1, comma 3 e rubrica e l'introduzione del comma 2-bis all'art. 25-octies.

La Legge del 9 ottobre 2023, n. 137, di conv. con mod., del d.l. 10/08/2023n. 105, ha modificato l'art. 24 del d.lgs. 231/2001 recante: "Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture", aggiungendo tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa i delitti di turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) e di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.).

La medesima normativa ha altresì introdotto il comma 1-bis all'art. 25-octies 1 che include tra i reati presupposto il delitto di trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.).

In data 8 febbraio è entrata in vigore la legge 22 gennaio 2024, n. 6 recante "Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici e modifiche agli articoli 518-duodecies, 635 e 639 del Codice Penale". Il provvedimento in esame sanziona, in primo luogo, chiunque "distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o, ove previsto, non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui". Si precisa, sul punto, che il delitto di cui all'art. 518-duodecies c.p. è reato presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente ai sensi dell'art. 25-septiesdecies del D.Lgs. 231/2001.

La Legge Nr. 90 del 28 giugno 2024 (in G.U. 02/07/2024, n. 153), "Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici" che introduce alcune importanti novelle, quali:

- la modifica dell'art. 24 relativo ai reati informatici, aumentandone le sanzioni;

- introducendo all'art. 24 bis il comma 1-bis, la nuova fattispecie di reato di cui all'art. 629 comma 3 c.p.;
- la modifica del comma 2 dell'art. 24-bis, innalzando le pene pecuniarie previste;
- abroga il reato previsto all'art. 615 quinquies del c.p. ed introduce l'art. 635 quater1.

Il decreto-legge 4 Luglio 2024, Nr. 92 c.d. "Decreto Carceri", convertito in legge con modificazioni dalla legge Nr. 112 dell'8 agosto 2024 (in G.U. 09/08/2024, n. 186), il quale introduce nel c.p. e nel catalogo dei reati 231, il nuovo reato di cui all'art. 314 bis del c.p., rubricato "Indebita destinazione di denaro o cose mobili";

La Legge Nr. 114 del 9 agosto 2024 (in G.U. 10/08/2024, n. 187), "Modifiche al Codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare" che provvede a disporre rilevanti modifiche, quali:

- l'abrogazione del reato previsto dall'art. 323 c.p., denominato "abuso d'ufficio";
- apporta rilevanti modifiche al reato di "Traffico di influenze illecite" di cui all' 346 bis c.p.;

Il decreto legislativo del 26 settembre 2024, n. 141 (in G.U. 03/10/2024, Nr. 232) intitolato "Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi", ha introdotto un'importante revisione della disciplina doganale e del sistema sanzionatorio riguardante le imposte indirette. L'art. 4 del D. Lgs. 141/2024, in particolare, ha integrato l'elenco dei reati presupposto della responsabilità ex crimine delle persone giuridiche intervenendo sul testo dell'art. 25 sexiesdecies.

La Legge Nr. 143 del 7 ottobre 2024, ha convertito in legge con modificazioni, il decreto legge 9 agosto 2024, Nr. 113 (in G.U. 08/10/2024), recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico, ha introdotto una nuova fattispecie contemplata all'art. 174-sexies della l.n. 633/1941, in materia di protezione del diritto d'autore.

Il decreto-legge 11 ottobre 2024, Nr. 145 (in G.U. 11/10/2024, Nr. 239), convertito con modificazioni dalla Legge Nr. 187 del 9 dicembre 2024 (in G.U. 10/12/2024, Nr. 289) contiene alcune novità in merito alla prevenzione e al contrasto all'immigrazione irregolare, modificando l'art. 25 duodecies del D.Lgs. 231/2001.

La Legge Nr. 166 del 14 novembre 2024 (in G.U. 14/11/2024, Nr. 267), ha convertito in legge con modificazioni il Decreto Legge del 16/09/2024 Nr. 131, ha introdotto alcune modifiche sulla legge del Diritto d'autore, in particolare all'art. 181 bis;

Da ultimo, la Legge Nr. 187 del 9 dicembre 2024 (in G.U. del 10/12/2024, Nr. 289), ha convertito, con modificazioni, il Decreto Legge Nr. 145 dell'11/10/2024, ha apportato alcune modifiche agli artt. 18 ter e 22 del D.Lgs. Nr. 286/1998 in materia di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

## I soggetti

I soggetti alla cui azione criminosa il Decreto associa il sorgere della responsabilità in capo all'ente devono essere legati alla società da un rapporto funzionale o di dipendenza.

In particolare l'art. 5 del D.Lgs. 231/2001 individua:

- i soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa, dotata di autonomia finanziaria funzionale, cosiddetti "apicali"; i soggetti che esercitano **di fatto** la gestione ed il controllo dell'ente;
- i soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di rappresentanti e apicali.

Il legislatore ha dato rilievo anche alle situazioni "di fatto", cioè a quelle situazioni in cui i poteri necessari per agire in autonomia non sono immediatamente desumibili dal ruolo ricoperto nell'ambito della struttura organizzativa o da documentazione ufficiale (deleghe, procure, ecc).

### **La condizione esimente della responsabilità amministrativa dell'ente**

L'art. 6 del decreto dispone che, nel caso il reato sia stato commesso da **soggetti** in posizione **apicale**, la società non risponde se prova che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e gestione (di seguito anche "modelli organizzativi" o "modelli") idonei a prevenire i reati oggetto del Decreto;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un "organismo" dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo.

Infatti, si ribadisce come, istituita la responsabilità amministrativa degli Enti, l'art. 6 del Decreto stabilisce che l'ente non ne risponde nel caso in cui dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, "modelli di organizzazione di gestione e controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi".

La medesima norma prevede, inoltre, l'istituzione di un **organo di controllo interno all'ente** con il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza dei predetti modelli, nonché di curarne l'aggiornamento.

Ai sensi dell'art. 6, commi 2 e 3, detti modelli di organizzazione, gestione e controllo, devono pertanto rispondere alle seguenti esigenze:

- ✓ Individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati previsti dal Decreto;
- ✓ Prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- ✓ Individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- ✓ Prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- ✓ Introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

L'art. 7 dispone che l'ente è responsabile se la commissione del reato da parte di un **soggetto sottoposto all'altrui direzione** è stata resa possibile **dall'inosservanza degli obblighi di direzione**

e **vigilanza**; obblighi che si riterranno (salvo prova contraria che dovrà fornire la Pubblica Accusa) assolti se l'ente ha adottato efficacemente un modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito anche "modello organizzativo" o "modello" o "MOG").

### **L'interesse o il vantaggio dell'ente.**

Perché possa configurarsi la responsabilità in capo all'ente è inoltre necessario che la condotta illecita ipotizzata sia stata posta in essere dai soggetti individuati "***nell'interesse o a vantaggio della Società***", mentre tale responsabilità è espressamente esclusa nel caso in cui il reato sia stato commesso dal responsabile del fatto o dell'evento "***nell'interesse esclusivo proprio o di terzi***".

### **La colpa nell'organizzazione**

La responsabilità prevista in capo all'ente dal D.Lgs. 231/2001 discende da una "**colpa nell'organizzazione**" dell'ente.

### **L'adozione dei modelli *ante e post delictum***

L'efficacia "esimente" dei modelli organizzativi è subordinata alla loro antecedente adozione rispetto alla commissione del reato.

Se adottati dopo la commissione del fatto criminoso, i modelli organizzativi possono determinare una riduzione della sanzione ed evitare la comminazione di misure cautelari interdittive (si veda oltre).

Se adottati dopo la condanna congiuntamente al risarcimento del danno e alla restituzione dell'illecito profitto, essi possono determinare la conversione della sanzione interdittiva eventualmente irrogata in sanzione pecuniaria.

### **Modelli organizzativi e possibilità di difesa**

La Corte di Cassazione ha ribadito (Sentenza n. 36083/2009) che l'assenza del modello organizzativo impedisce - di fatto e quantomeno per i reati commessi da soggetti apicali - qualsiasi difesa dell'ente a fronte di contestazioni di reato presupposto.

### **I reati presupposto per l'applicazione del Decreto 231/2001**

Viene allegato l'elenco aggiornato contenente le modificazioni relative agli articoli del decreto richiamanti i vari reati presupposto (**Allegato 'A'**).

L'elenco riporta il dettaglio del reato presupposto e, nella seconda colonna, le pene previste per le violazioni amministrative a carico di società e la norma del Codice Penale o di diritto penale speciale penalmente sanzionata.

### **Le sanzioni**

Le sanzioni applicabili in caso di commissione di reato a vantaggio dell'Ente sono disciplinate dagli art. 9 e 10 del Decreto i quali testualmente recitano:

**“Art. 9.**

**Sanzioni amministrative**

1. *Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:*

- a) *la sanzione pecuniaria;*
- b) *le sanzioni interdittive;*
- c) *la confisca;*
- d) *la pubblicazione della sentenza.*

2. *Le sanzioni interdittive sono:*

- a) *l'interdizione dall'esercizio dell'attività;*
- b) *la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;*
- c) *il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;*
- d) *l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;*
- e) *il divieto di pubblicizzare beni o servizi.*

**Art. 10.**

**Sanzione amministrativa pecuniaria**

1. *Per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria.*

2. *La sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille.*

3. *L'importo di una quota va da un minimo di euro 258 (lire cinquecentomila) ad un massimo di euro 1.549 (lire tre milioni).*

4. *Non è ammesso il pagamento in misura ridotta.”*

Le sanzioni applicabili, pertanto si distinguono in:

- quelle **pecuniarie**, che conseguono sempre al riconoscimento della responsabilità dell'ente e vengono applicate con il sistema delle quote, in relazione alla gravità dell'illecito e alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, allo scopo esplicito di “assicurare l'efficacia della sanzione”;
- quelle **interdittive** (interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze, concessioni, funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi), previste in relazione alla loro efficacia dissuasiva in quanto capaci di incidere profondamente sull'organizzazione, sul funzionamento e sull'attività dell'ente. Le stesse sanzioni, ove ne ricorrano i presupposti (soprattutto la gravità e rilevanza dei reati, nonché la possibilità di una loro reiterazione), possono essere comminate anche in **sede cautelare** per una durata massima di dodici mesi. Presupposto sostanziale dell'irrogazione delle sanzioni cautelari è la loro espressa previsione in relazione alle singole tipologie di reati, nonché una

particolare gravità del fatto, fondata sul (dis)valore dell'illecito "amministrativo", ovvero sulla "pericolosità" dell'ente stesso che, in presenza di una reiterazione degli illeciti, ha dimostrato di essere insensibile alle sanzioni pecuniarie.

- si precisa che la Legge n. 3/2019 ha modificato l'art. 13 del Decreto che di seguito si riporta testualmente:

***Art. 13. Sanzioni interdittive In vigore dal 31 gennaio 2019***

*1. Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:*

*a) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;*

*b) in caso di reiterazione degli illeciti.*

*2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.*

*3. Le sanzioni interdittive non si applicano nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1.*

*Comma così modificato dall'art. 1, comma 9, lett. a), L. 9 gennaio 2019, n. 3."*

- la **pubblicazione della sentenza**, che può essere disposta solo nel caso in cui nei confronti dell'ente venga applicata una sanzione interdittiva;
- la **confisca** del prezzo o del profitto del reato, ovvero per equivalente, che viene **sempre** disposta con la sentenza di condanna.

### **Requisiti dei modelli**

Perché i modelli siano efficaci - e possano essere giudicati **idonei allo scopo** - devono rispondere **concretamente** alle seguenti esigenze:

- individuare le attività a rischio nel cui ambito possono essere commessi i reati presenti nella mappatura dei rischi come reati presupposto;
- venire aggiornati in caso di introduzione di nuovi reati presupposto, preceduti da una rimappatura del rischio operativo;
- prevedere dei protocolli idonei ed efficaci ad attuare le decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati;
- prevedere gli obblighi di informazione nei confronti dell'organismo di vigilanza;
- introdurre un sistema disciplinare (e sanzionatorio per i soggetti non facenti parte del personale dell'ente) idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate da parte dei soggetti interni all'ente (e di quelli esterni che operano per conto dello stesso).

## Idoneità dei modelli

Ai fini della redazione ed adozione dei modelli, posto che non vi sono norme che ne determinano il contenuto minimo necessario, è indispensabile tenere presente un'importante pronuncia del Tribunale di Milano, Ufficio Giudice Indagini Preliminari Dott. Manzi del 17 novembre 2009.

In tale decisione è stata dichiarata l'**idoneità** del modello adottato dall'ente sottoposto a procedimento penale (trattasi della prima sentenza in tal senso in tutta Italia).

Tra i principi che questa prima interpretazione fissa, due appaiono di particolare rilievo:

- a) la valutazione circa l'**idoneità del Modello** deve essere fatta con un **giudizio ex ante**, escludendo quindi ipotesi di responsabilità oggettiva dell'ente derivante dalla pura e semplice commissione di un reato presupposto da parte di un soggetto apicale;
- b) viene utilizzato come criterio di riferimento, ai fini della "diligenza" dell'ente, la conformità del Modello a codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti (*c.d. linee guida*), comunicati al Ministero della Giustizia in conformità al disposto di cui all'art. 6, comma 3 del Decreto.

In particolare, Laghi Service s.r.l. aderisce e richiama le "Linee Guida per la costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs.n.231/01" revisionate da Confindustria a **giugno 2021** (precedente versione anno 2014).

Data, quindi, per indiscussa l'importanza della preventiva adozione del modello organizzativo da parte della società, il **tema centrale attiene proprio all'idoneità di quest'ultimo a ridurre il rischio di commissione dei reati connessi alle attività** della società stessa.

A tale proposito, occorre tenere in debita considerazione i pronunciamenti relativi al c.d. "Caso Impregilo" che è stato definito, dopo ben 5 gradi di giudizio, con la decisione della *Corte di Cassazione Sesta Sezione Penale -sentenza n. 23401/2022*.

Il Giudice, chiamato a esprimere il giudizio valutativo sul modello, collocandosi idealmente nel momento in cui il reato è stato commesso al fine di verificarne la prevedibilità ed evitabilità qualora fosse stato adottato dall'ente un modello "virtuoso", secondo, quindi, il meccanismo della c.d. prognosi postuma, dovrà spingersi sino alla verifica dell'attuazione del modello in termini di efficacia.

L'art. 6 del D.lgs 231/2001 ci dice infatti che l'ente non risponde se prova che...l'organo dirigente ha **adottato ed efficacemente attuato**, prima della commissione del fatto, modelli idonei a prevenire il reato...basandosi su elementi concreti raccolti in istruttoria (es testimonianze o perizie...)

Quanto ai parametri sui quali calibrare il giudizio di adeguatezza del Modello, l'art 6 comma 4 stabilisce che il Modello potrà essere adottato sulla base di codici di comportamento redatti dagli enti rappresentativi di categoria, tra i quali le linee guida di Confindustria le quali pur fungendo certamente da **parametri di orientamento** per le imprese nella redazione del modello, **non possono sostituire il processo di auto-normazione dell'Ente.**

In altri termini, il percorso di progettazione e messa a punto del Modello è frutto di un processo in cui è la singola impresa ad individuare le specifiche cautele da porre in essere per ridurre il rischio di commissione dei reati sulla base delle specifiche caratteristiche dell'ente stesso.

\*\*\*

Si precisa che sebbene l'adozione del Modello sia prevista dalla legge come facoltativa e non obbligatoria, questa società ritiene che l'adozione e l'efficace attuazione del Modello stesso non solo consentano di beneficiare dell'esimente prevista dal D. Lgs. 231/2001, ma migliori la propria Corporate Governance, intesa come l'insieme di strumenti, regole, relazioni, processi e sistemi aziendali finalizzati ad una corretta ed efficiente gestione dell'impresa, limitando il rischio di commissione dei reati all'interno della società medesima.

La società Laghi Service s.r.l., nella ferma convinzione che ogni elemento utile alla trasparenza gestionale sia meritevole di attenzione e possa contribuire positivamente all'immagine della società anche a tutela degli interessi degli stakeholders aziendali, in continuazione delle politiche aziendali che hanno portato:

- alla certificazione ISO 9001/UNI EN ISO 9001:2015. Certificazione Settore EA:31 valida sino al 29.07.2027;
- alla certificazione Aster srl, ai sensi del Regolamento CE 834/2007 valida sino al 26.03.2026;
- all'aggiornamento della HCCP (ultima revisione 19.12.2023);
- all'introduzione del Regolamento aziendale interno per il personale (Versione 2.0 del 21.09.2022).

ritiene che la scelta di adozione del Modello possa costituire, unitamente agli ulteriori elementi della governance societaria, uno strumento di sensibilizzazione per favorire la diffusione di comportamenti etici e socialmente responsabili da parte di tutti i soggetti che operano per conto della Società.

Tale iniziativa, in particolare, è stata assunta, nella convinzione che l'adozione del Modello rappresenta e rappresenterà un valido strumento di sensibilizzazione per tutti i dipendenti della società e tutti gli altri soggetti a diverso titolo con la stessa cointeressati e/o coinvolti affinché seguano nell'espletamento delle proprie attività comportamenti ispirati alla trasparenza, correttezza gestionale, fiducia e cooperazione.

Per le motivazioni ampiamente esposte, con determinazione dell'Amministratore Unico del 27.09.2023, la Laghi Service srl ha approvato il presente Modello Organizzativo ex D.Lgs 231/2001 e provveduto al suo aggiornamento, resosi necessario non tanto per rilevati mutamenti dell'attività aziendale e/o dell'assetto organizzativo tali da richiedere la modifica del Modello, quanto a fronte delle numerose novità normative intervenute in data successiva all'adozione del modello e, più in generale, per esigenze di conformità ai principi previsti dalla normativa e dalla giurisprudenza di legittimità sulla necessità di mantenere costantemente aggiornato (o "compliant") il Modello.

## **1.2 LE LINEE GUIDA**

L'art. 6 del Decreto dispone che i modelli organizzativi possono essere adottati sulla base di codici di comportamento (cioè linee guida) redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia, ANAC ed altri enti istituzionali.

Si segnalano in particolare le linee guida di Confindustria, come revisionate nel giugno 2021, che mirano a orientare le imprese nella realizzazione di tali modelli.

## **2. LAGHI SERVICE S.R.L.**

La Laghi Service srl opera nell'ambito dei servizi di magazzinaggio conto terzi, disponendo di n.3 magazzini situati nell'area portuale di Ravenna, con le seguenti caratteristiche:

1. Magazzini situati in via del Bragozzo 2-4, con una superficie complessiva di 13.000 mq, di cui 4.500 mq coperti suddivisi su n.2 magazzini separati. Tali magazzini sono adiacenti e collegati alla sede legale di via della Burchiella 1.
2. Magazzino sito in via Classicana 30, c/o Colacem Spa, con 2.500 mq coperti
3. Magazzino sito in via B. Buoizzi 21, con 3.500 mq coperti.

I magazzini sono stati notificati e conseguentemente registrati ai sensi dell'art.9, c.2, Reg. CE 183/2005 per la conservazione di prodotti destinati al settore zootecnico. Il magazzino di via del Bragozzo n.2-4 è stato notificato e registrato anche per il settore alimentare, ai sensi dell'art.6, Reg.CE 852/2004.

### **2.1 L'ATTIVITA' DI LAGHI SERVICE S.R.L..**

La società ha per oggetto l'attività di servizi di carico, scarico, trasbordo, manutenzione, stivaggio, disinstivaggio, pesatura, misurazione, controllo, magazzinaggio, deposito, custodia e simili, di merci confezionate e prodotti alla rinfusa, sia italiani che esteri o in transito.

### **2.2 L'ORGANIZZAZIONE**

Laghi Service è una società a responsabilità limitata costituita il 16.01.2013 e iscritta nella Sezione Ordinaria del Registro Imprese della CCLAA di Ravenna dal 18.01.2013 con codice fiscale e numero di iscrizione 02456580394 e sede legale alla Via della Birchiella n. 1 in Ravenna. La società è diretta, amministrata e rappresentata dall'Amministratore Unico che oggi è Luca Laghi, nato a Ravenna il 05.10.1988, codice fiscale LGH LCU 88R05 H199S, nominato il 01.01.2020.

L'amministratore unico, come da Statuto, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della società, con facoltà di compiere tutti gli atti, anche di disposizione, che ritengono opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dell'oggetto sociale.

La società non ha nominato alcun organo di controllo, non raggiungendo i limiti dimensionali, così come previsti dall'art. 2477 ai commi 2 e 3 c.c., né è assoggettata all'attività di revisione legale disciplinata dal decreto legislativo n. 39 del 2010.

**SEGREGAZIONE DELLE ATTIVITÀ:** la società intende fare applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla (secondo la logica autorizzazione - esecuzione - controllo).

Si ritiene debba essere evitata, in ogni caso, la concentrazione di poteri e funzioni in un'unica figura, così da assicurare in ogni circostanza l'eventuale controllo da parte di funzioni separate o gerarchicamente sovraordinate. Un utile strumento adottato dalla società, anche nei rapporti con i terzi, è dato dall'organigramma/fuzionigramma aziendale, parte integrante del presente Modello.

**POTERI AUTORIZZATIVI E DI FIRMA:** i poteri autorizzativi e di firma devono essere coerenti con le responsabilità assegnate e devono prevedere, ove richiesto, l'indicazione dei limiti di spesa.

**ESISTENZA DI PROCEDURE/NORME/CIRCOLARI:** devono esistere disposizioni aziendali e procedure formalizzate (informatiche e manuali) -**c.d. protocolli**- idonee a fornire principi di comportamento e modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili, nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante.

**Il rispetto attento delle procedure adottate appare necessario prima di tutto per l'area amministrativo-finanziaria** (l'articolo 6, 2° comma, lettera c, del decreto. n. 231/2001 dispone esplicitamente che il modello deve "*individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati*").

In questo ambito il sistema dei **controlli interni** potrà essere attuato attraverso strumenti diffusi e riconosciuti quali riunioni periodiche, condivisione dei compiti, previsione di almeno un duplice controllo (operatore e figura apicale), verifica di rispetto del *budget*, verifica esistenza di adeguata documentazione di supporto e giustificazione (es. fattura, contratto, ordine, d.d.t., delibera ecc.). Qualora poi determinate operazioni siano svolte, per scelta aziendale o per eventi eccezionali, al di fuori del sistema di procedure e di prassi adottate e protocollate, sarà importante garantire l'assoluta trasparenza e documentazione dell'attività svolta.

**TRACCIABILITÀ e RINTRACCIABILITÀ:** tutte le azioni e le operazioni della società devono essere verificabili. Per ogni operazione vi deve essere un adeguato supporto documentale al fine di poter procedere in ogni momento all'effettuazione dei controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione e individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato, e verificato l'operazione stessa.

**SEGNALAZIONE:** in caso di attività che mantengano intrinsecamente un rischio residuo elevato queste devono essere comunicate all'Organismo di vigilanza. In particolare il sistema di controllo di gestione deve essere tale da garantire una segnalazione tempestiva di situazioni critiche.

**COMUNICAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE:** deve essere predisposto un adeguato piano di comunicazione e formazione del personale, riferito non solo al contenuto del **codice etico** adottato, ma anche alla **struttura organizzativa aziendale** nel suo insieme, alla **distribuzione di compiti e di poteri**, alle **disposizioni normative adottate in azienda**, ai **contenuti generali del modello** e ai **protocolli** previsti in seguito all'analisi dei rischi.

### ***1. Adozione di opportune verifiche.***

Dati di partenza: analisi della situazione.

Attività da svolgere: programmazione ed esecuzione di sessioni di analisi dei dati.

La gestione del modello prevede una fase di verifica del suo mantenimento e del suo

aggiornamento nonché dell'applicazione e dell'efficacia dei protocolli adottati.

Le verifiche, svolte o disposte dall'Organismo di vigilanza, devono essere innanzitutto pianificate e poi eventualmente integrate con le verifiche previste e attuate da altri enti (per esempio *internal auditing*, enti di certificazione terzi, responsabile del sistema di gestione qualità, ambiente, sicurezza, etica ecc.).

Ciascuna verifica deve essere intrapresa previa definizione:

dei soggetti che le conducono e delle loro competenze;

delle modalità utilizzate;

delle aree/funzioni/soggetti coinvolti;

delle modalità di verbalizzazione e di riporto ai vertici aziendali o all'organismo di vigilanza.

Applicazione concreta: verifica dell'esito delle sessioni di controllo.

## **2. Rimedi adottati a seguito delle opportune verifiche.**

Dati di partenza: sessioni di controllo.

Attività da svolgere: gli esiti delle verifiche eventualmente condotte da terzi certificatori devono essere tempestivamente comunicati all'organismo di vigilanza, il quale, dopo un attento esame, concorderà con le funzioni competenti la definizione di misure correttive (modifiche e/o introduzione di protocolli, applicazione di sanzioni, integrazioni a contratti e documenti, intensificazione di momenti formativi, aggiornamento organigramma, informazione a organi societari ecc.). In un secondo momento occorrerà in ogni caso verificare l'efficace applicazione delle misure correttive disposte.

## **3. Applicazioni concrete: pianificazione degli interventi da effettuare.**

Adozione e diffusione del modello di organizzazione, di gestione e di controllo che sintetizza il processo di analisi dei rischi e di definizione dei protocolli di contenimento.

\*

Il Modello 231 è strutturato in due parti: una "**PARTE GENERALE**", che contiene i punti cardine del modello e tratta del funzionamento dell'organismo di vigilanza e del sistema sanzionatorio, e una "**PARTE SPECIALE**", il cui contenuto è strutturato sulle diverse tipologie di reato previste dal decreto 231/2001, aventi un'attinenza più specifica all'attività istituzionale della società.

Il modello, così strutturato, assume la funzione di vero e proprio manuale aziendale a disposizione delle funzioni interne e dei terzi, affinché tutti sappiano, in particolare, chi ha potere decisionale, di spesa e di controllo, e quali sono le modalità del corretto agire ed i presidi volti a evitare la commissione dei reati presupposto previsti dal Decreto.

Risulta quindi evidente che qualsiasi violazione delle regole di condotta delineate dal modello stesso per prevenire i reati di cui al decreto e in generale dei protocolli richiamati dal modello o attuativi dello stesso, è suscettibile di sanzione da parte delle funzioni aziendali competenti, in conformità al sistema sanzionatorio adottato.

L'applicazione delle sanzioni prescinde inoltre dall'effettiva commissione di un reato e quindi dall'apertura di un eventuale procedimento penale.

In relazione all'adozione e all'efficace attuazione del modello l'articolo 6, 1° comma, del decreto

legislativo n. 231/2001 dispone che tali attività siano di competenza dell'organo dirigente.

**Una corretta lettura della disposizione porta ad affermare che l'approvazione e l'adozione formale del modello, come ogni successiva integrazione e aggiornamento sostanziale, avvengano con un'apposita determina dell'Amministratore Unico.**

In seguito ad aggiornamenti normativi, cambiamenti nell'organizzazione, nei processi e nelle attività aziendali o al verificarsi di eventi straordinari (gravi violazioni, contestazioni, sanzioni ecc.), o più in generale, qualora si rilevi l'esigenza di implementare idonei presidi volti a limitare il rischio di commissione dei reati presupposto, possono rendersi necessarie delle modifiche del modello, che saranno approvate dall'Amministratore Unico, previa condivisione con l'Organismo di Vigilanza.

\*

Per quanto riguarda la gestione del modello le responsabilità sono suddivise fra diversi organi e soggetti presenti all'interno dell'ente.

In particolare:

✓ l'organo amministrativo (nel caso di specie l'Amministratore Unico):

delibera e dispone sulla definizione, sugli ampliamenti e sulle modifiche del modello;

nomina i membri dell'organismo di vigilanza (organismo di vigilanza);

riceve informazioni periodiche dall'organismo di vigilanza sul funzionamento del modello e sulle sue violazioni;

✓ l'organismo di vigilanza:

vigila affinché il modello sia efficace e idoneo a prevenire la commissione di reati;

vigila affinché il modello sia costantemente aggiornato e divulgato;

vigila affinché il modello sia sempre osservato da tutti i soggetti cui è rivolto.

✓ i destinatari:

hanno il dovere di applicare le disposizioni del modello;

collaborano con l'organismo di vigilanza nel processo di verifica, di monitoraggio e di diffusione.

\*\*\*

Laghi Service s.r.l. intende definire in documenti formali, quali **l'organigramma e il funzionigramma**, le funzioni e i poteri di ciascuna figura aziendale. Rinvio agli allegati alla presente parte generale **Allegato B: organigramma / Allegato C: funzionigramma**.

### 3. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI LAGHI SERVICE S.R.L.

#### 3.1 LA STRUTTURA DEL MODELLO

Il presente modello si compone, come già anticipato, di una parte generale e di più parti speciali.

**Il presente modello verrà costantemente integrato ed aggiornato alla luce degli eventi societari e normativi rilevanti.**

La scelta di Laghi Service s.r.l. è stata quella di costruire ed adottare, nonché correttamente attuare, un modello organizzativo **agile, efficace e riferito alla propria realtà operativa.**

La presente **PARTE GENERALE**, premessi brevi cenni normativi, descrive l'attuale struttura di Laghi Service s.r.l., i principi di controllo adottati, la *corporate governance*, le principali attività a rischio di reato, i processi sensibili, l'attività di informazione e di formazione dei dipendenti, il sistema disciplinare e sanzionatorio, la figura dell'Organismo di vigilanza.

Ne costituiscono inoltre parte integrante i seguenti **allegati**:

1. l'elenco dei "reati presupposto" contenuti nella parte speciale del modello dai quali può discendere la responsabilità amministrativa ex d.lgs. 231/2001) – **Allegato A**;
2. l'organigramma aziendale generale **Allegato B**;
3. il funzionigramma aziendale **Allegato C**;
4. mappatura delle attività sensibili (Risk Assessment) **Allegato D**;
5. il sistema disciplinare e sanzionatorio **Allegato E**.
6. Codice Etico – **Allegato F**.
7. La procedura in materia di Whistleblowing – **Allegato G**

Le parti speciali trattano, invece, delle varie categorie di reato, dell'astratta verificabilità dei reati di cui sopra e delle concrete modalità adottate nel modello e nei protocolli al fine di scongiurare o, quantomeno, di ridurre la concreta possibilità del loro verificarsi.

#### 3.2 I PRINCIPI DI CONTROLLO

Particolare importanza è stata ovviamente attribuita alla individuazione dei principi di controllo volti a scongiurare o a ridurre, per quanto possibile, la commissione dei reati presupposto.

Nell'ambito dello sviluppo delle attività di definizione dei **protocolli** necessari a prevenire le fattispecie di rischio-reato, sono stati individuati, sulla base della conoscenza della struttura interna e della documentazione aziendale, i principali processi e le principali attività nell'ambito delle quali, in linea di principio, potrebbero realizzarsi i reati o potrebbero configurarsi le occasioni o i mezzi per la realizzazione degli stessi.

Con riferimento a tali attività è stato predisposto **un sistema di gestione e di controllo** rispondente ai seguenti elementi:

- **Regole comportamentali:** esistenza di regole comportamentali idonee a garantire l'esercizio delle attività aziendali nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e dell'integrità del patrimonio aziendale
- **Procedure:** esistenza di procedure interne **c.d. protocolli** a presidio delle attività o dei processi nel cui ambito potrebbero realizzarsi le fattispecie di reati previste dal D.Lgs. 231/01 o nel cui ambito potrebbero configurarsi le condizioni, le occasioni o i mezzi di commissione degli stessi reati. Le caratteristiche minime che sono state esaminate sono:
  - Definizione e regolamentazione delle modalità di svolgimento delle attività;
  - Tracciabilità delle operazioni e delle transazioni attraverso adeguati supporti documentali che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino i soggetti a vario titolo coinvolti nell'operazione;
  - Chiara definizione della responsabilità delle attività;
  - Esistenza di criteri oggettivi per l'effettuazione delle scelte aziendali;
  - Adeguata formalizzazione e diffusione delle procedure aziendali in esame.
- **Segregazione dei compiti:** una corretta distribuzione delle responsabilità e la previsione di adeguati livelli autorizzativi, allo scopo di evitare sovrapposizioni funzionali o allocazioni operative che concentrino le attività critiche su un unico soggetto
- **Livelli autorizzativi:** chiara e formalizzata assegnazione di poteri e responsabilità, con espressa indicazione dei limiti di esercizio in coerenza con le mansioni attribuite e con le posizioni ricoperte nell'ambito della struttura organizzativa
- **Attività di controllo:** esistenza e documentazione di attività di controllo e supervisione.
- **Attività di monitoraggio:** esistenza di meccanismi di sicurezza che garantiscano un'adeguata protezione/accesso ai dati e ai beni aziendali.

Nello specifico, i sistemi di controllo in essere per ciascuna area/processo aziendale, sono riepilogati nelle parti speciali del presente Modello.

In via meramente esemplificativa e non esaustiva, i principi a tal fine adottati dalla società nella predisposizione delle procedure operative possono così sintetizzarsi:

- in generale, tutti i processi sono gestiti **dal sistema informativo gestionale e contabile** e sono tali da regolamentare lo svolgimento di tutte le attività, anche quelle potenzialmente considerate a rischio, prevedendo punti di controllo ed adeguati livelli di sicurezza attraverso accessi limitati alla rete informatica sulla base del ruolo e delle mansioni svolte in azienda;
- le procedure relative a processi considerati a potenziale rischio prevedono, laddove possibile, la separazione dei compiti in capo ai soggetti cui vengono demandate le attività considerate nodali;
- le procedure sono improntate a principi di trasparenza e verificabilità (ogni operazione è tracciata);

- per quanto concerne la gestione finanziaria sono previsti snodi autorizzativi (*password dispositive* in possesso solo di chi ha i poteri autorizzativi in banca)
- il sistema di controllo di gestione è disciplinato in modo da garantire una costante segnalazione di situazioni anomale;
- i poteri autorizzativi e di firma sono assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite e prevedono una puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese previste,
- viene comunque garantita la netta distinzione tra compiti operativi e compiti di controllo, questi ultimi svolti essenzialmente dalla funzione controllo di gestione.

#### 4. LA CORPORATE GOVERNANCE

##### 4.1 Il sistema di controllo interno: il ruolo del Controllo di Gestione

Il sistema di controllo interno è l'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative volte a consentire, attraverso un adeguato processo di identificazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi, una conduzione dell'impresa corretta e coerente con gli obiettivi prefissati.

Si rinvia, a tale proposito alla Parte Speciale del Modello al fine di esaminare in modo puntuale le aree analizzate, il livello di rischio riscontrato e le azioni intraprese.

L'analisi dei rischi è stata svolta attraverso un'accurata analisi delle aree organizzative e dei processi aziendali individuando quelle più esposte ovvero quelle all'interno delle quali potrebbero essere commessi reati-presupposto rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa di impresa.

Contestualmente è stata eseguita una "mappatura" delle aree aziendali in cui potrebbero potenzialmente essere commesse le condotte vietate nelle diverse aree e competenze esaminate.

**Alla luce delle risultanze emerse dall'analisi dei rischi, ed a seguito della adozione e approvazione del presente Modello, la Società potrà monitorare nel tempo le c.d. aree a rischio, e limitare o contenere le relative criticità attraverso l'applicazione, anche in via preventiva, di protocolli, procedure e regolamenti.**

Inoltre, mediante tale sistema di procedure e regolamenti interni, anche richiamati dal modello e dal Codice Etico, la Società potrà sensibilizzare e diffondere, a tutti i livelli aziendali, le regole comportamentali e le procedure istituite per il loro esatto e regolare adempimento, determinando, in tutti coloro che operano in nome e per conto della Società nelle "aree a rischio", la consapevolezza che, in caso di violazione delle disposizioni riportate nel Modello, si commette un illecito passibile di sanzioni.

Pertanto, il Modello è stato predisposto con lo scopo di sistematizzare in modo organico e strutturato, ed implementare, per quanto occorra, le procedure di controllo interno delle varie attività della società, al fine di dotare la società di adeguati presidi per la prevenzione dei reati di cui al Decreto.

La società, quindi, con l'introduzione del Modello 231/01 di gestione, organizzazione e controllo conforme al Decreto 231/01/2001 intende perseguire gli obiettivi che attengono alle seguenti sfere:

- liceità, intesa nei termini della garanzia dell'esercizio delle attività proprie dell'Ente nel rispetto di Norme, Leggi e Regolamenti;
- etica, quale elemento cardine di buon governo e di corretto assolvimento degli obiettivi degli Enti, anche in relazione al proprio ruolo sociale;
- trasparenza, relativa alla piena e corretta circolazione delle informazioni sia all'interno del sistema amministrativo degli Enti, sia fra questi ultimi e gli interlocutori esterni;
- efficacia dell'azione, tanto più garantita se norme, regolamenti e leggi vengono seguiti e rispettati nell'interesse delle policy regionali.

Con l'adozione del presente Modello unitamente al codice etico adottato contestualmente al presente Modello, la società si propone, **in aggiunta al beneficio della esenzione della responsabilità amministrativa ex D.lgs 231 del 2001**, di raggiungere i seguenti **obiettivi**:

- prevenire comportamenti non etici nelle attività e nella gestione dell'ente tali da compromettere il fondamentale rapporto di fiducia esistente tra lo stesso e i suoi *stakeholder*;
- mantenere inalterata la reputazione e l'immagine dell'ente così come si è consolidata negli ambiti, nazionali e non, in cui da anni opera.

In Laghi Service s.r.l. l'attività di controllo interno è garantita essenzialmente dalla predisposizione di procedure interne **c.d. protocolli** volti proprio a indirizzare, gestire e verificare le attività dell'impresa con l'obiettivo di assicurare il rispetto delle leggi e delle procedure, proteggere i beni della società, la salute e la sicurezza delle persone, gestire efficientemente le attività e fornire dati contabili e finanziari accurati e completi.

Le procedure interne regolamentano le modalità di svolgimento delle attività potenzialmente a rischio, delimitando i ruoli, i poteri, i compiti e le responsabilità delle funzioni interessate.

Tutte le procedure interne prevedono la nomina di un **soggetto referente responsabile** per il corretto svolgimento delle attività aziendali coinvolte nelle specifiche, con obbligo di osservare (e far osservare ai soggetti sotto la propria direzione) le previsioni contenute nelle procedure stesse.

Il soggetto referente è inoltre tenuto all'applicazione concreta delle previsioni indicate e a fungere da soggetto di riferimento, nel rispettivo settore di competenza, per lo svolgimento delle **funzioni di controllo e di verifica da parte dell'OdV**.

#### 4.2 Altri soggetti societari deputati al controllo

Altri soggetti operanti con obiettivi di controllo:

- Organismo di Vigilanza;
- società di revisione e di organizzazione contabile;

-sistema di prevenzione e protezione ai sensi del D.Lgs. 81/2008 in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro. Il ruolo di Responsabile (R.S.P.P.) è svolto da un soggetto interno.

## 5. LE ATTIVITA' A RISCHIO DI REATO – AMBITO DI INDAGINE E RISULTATO DELLA MAPPATURA

I risultati della mappatura, raccolti nell'Allegato D denominato “la mappatura delle attività sensibili (Risk Assessment)”, hanno evidenziato:

- l'identificazione delle attività che, in considerazione dei compiti e delle responsabilità attribuite, potrebbero essere considerate a potenziale rischio di commissione di reati presupposto;
- l'individuazione delle modalità attuative del rischio di commissione dei reati;
- la valutazione del grado di rischio di commissione del reato.

Tale attività di mappatura costituisce il riferimento per l'organizzazione interna e la predisposizione dei protocolli volti a prevenire la commissione dei reati presupposto; ovviamente considerando l'evoluzione normativa e la prevedibile espansione delle figure di reato si rappresenta l'opportunità di riproporre all'organo amministrativo le modifiche e gli aggiornamenti per fronteggiare i nuovi rischi e presidiare le aree con attività a rischio reato.

Si precisa che i reati di cui all'art. 25-septies del Decreto “omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro” possono per loro natura essere riferibili a tutte le aree aziendali.

A tale proposito si segnala come la Laghi Service s.r.l. si sia dotata di una politica aziendale in materia di sicurezza ed igiene del lavoro e delle strutture di prevenzione e protezione previste dalla normativa di riferimento (Legge 123/2007 e D. Lgs. 81/08 e successive modifiche).

Le attività considerate rilevanti ai fini della predisposizione del Modello sono quelle che, a seguito di specifica analisi dei rischi, hanno manifestato fattori di rischio relativi alla commissione di violazioni delle norme penali indicate dal D.Lgs. 231/01 o, in generale, dal Codice Etico della società stessa.

L'analisi dei rischi è stata strutturata in modo da valutare per ciascun processo, quali possono essere quelli potenzialmente a rischio relativamente ai singoli articoli del D.Lgs. 231/01.

## 6. I PROCESSI SENSIBILI: PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO

Alla luce di quanto sopra, l'Organo Amministrativo dà impulso alla realizzazione delle procedure che disciplinano i processi aziendali sensibili affinché le stesse siano conformi ai seguenti principi generali:

- **segregazione delle funzioni.** L'assegnazione dei compiti e dei conseguenti livelli autorizzativi deve essere volta a tenere distinte le funzioni di autorizzazione, esecuzione e controllo e comunque ad *evitare la concentrazione in capo ad un unico soggetto* di più attività considerate “nodali” all'interno della stessa attività;
- **la delega di funzioni.** La delega di funzioni costituisce uno degli strumenti volti a promuovere la distribuzione dei compiti all'interno delle realtà aziendali. L'esame delle

questioni connesse all'istituto della delega di funzioni costituisce uno dei requisiti per la costruzione di un Modello Organizzativo idoneo ai sensi del D.lgs. 231/2001. L'**art. 6** del suddetto decreto afferma infatti che nella fase di progettazione dei Modelli occorre prendere in considerazione l'estensione dei poteri delegati e il rischio di commissione di reati. Un riferimento parimenti rilevante è contenuto nell'**art. 30, comma 3, del D.lgs. 81/2008** (c.d. Testo Unico Sicurezza) dove, ai fini dell'esimente della responsabilità amministrativa ex D.lgs. 231/2001, il Modello Organizzativo deve prevedere, in base alla natura e alle dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni adeguate alla verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio.

Altre conferme vengono altresì dalle **Linee Guida di Confindustria** per la progettazione dei modelli organizzativi, che richiamano la delega di funzioni (sistema di deleghe e procure), e dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, che afferma, con la **s. Cass. sez. III, 24 febbraio 2017, n. 9132**, come l'assenza di un sistema di deleghe di funzioni possa indicare la mancanza di un efficace modello organizzativo.

In capo al delegante permangono determinati obblighi di vigilanza. Il delegante può adempiere al proprio obbligo di vigilanza verso il delegato, oltre alla modalità di controllo generale precedente, anche attraverso l'adozione ed efficace attuazione del "**modello di verifica e controllo**", che interpretando la dubbia locuzione del Legislatore, si deve intendere come il complesso di attività e di presidi propri dell'Organismo di Vigilanza, istituzionalmente assegnatario, secondo l'art. 6, comma 1 lett. b), D.lgs. 231/2001, del compito di "vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento".

Ai fini del "sistema di controllo" ex art. 30, comma 4, D.lgs. 81/2008, assumono rilevanza la nomina dell'OdV e lo svolgimento di un'efficace attività di controllo sull'idoneità ed effettività del Modello Organizzativo, inteso quale complesso dei presidi e dei protocolli di controllo implementati in seno all'ente al fine di prevenire la commissione di condotte penalmente rilevanti.

Posto che il sistema delle deleghe costituisce uno dei protocolli di controllo facenti parte del Modello Organizzativo, la conclusione è che l'obbligo di vigilanza datoriale sull'esercizio della delega di funzioni da parte del delegato può intendersi assolto ove l'Organismo di Vigilanza abbia effettivamente ed efficacemente vigilato, con l'ausilio degli strumenti e dei presidi all'uopo adottati ed implementati in seno all'ente, sull'adeguatezza del sistema di deleghe (conformità alla normativa vigente e idoneità a prevenire la commissione di condotte penalmente rilevanti) nonché sulla sua effettività, ossia sul rispetto delle previsioni e dei limiti anche di spesa, di esercizio delle deleghe stesse.

- **Il sistema dei poteri e delle deleghe.** Ogni destinatario del presente Modello 231 che, per conto dell'azienda intrattiene rapporti negoziali e/o di rappresentanza con l'esterno, deve essere dotato di idonea delega.

- **formalizzazione dei poteri di firma e autorizzativi.** Il conferimento di tali poteri deve essere coerente e commisurato ai compiti assegnati e formalizzato mediante un sistema di deleghe e procure che identifichi l'ambito di esercizio e la conseguente assunzione di responsabilità;
- **formalizzazione del controllo.** I processi aziendali sensibili debbono essere tracciabili e prevedere specifici controlli;
- **codificazione dei processi.** I processi aziendali sensibili sono, per quanto possibile, codificati, ossia disciplinati secondo procedure volte a definirne tempistiche e modalità di svolgimento nonché, ove possibile e/o necessario, i criteri oggettivi che governano i processi decisionali e gli indicatori di anomalia;
- **tutela della segretezza.** Le procedure informatiche adottate nello svolgimento dei processi aziendali sensibili sono regolate da accessi protetti mediante adeguate misure fisiche e/o informatiche.

## **7. L'ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE**

### **7.1 L'INFORMAZIONE E LA FORMAZIONE AI DIPENDENTI**

L'ente consapevole dell'importanza degli aspetti formativi e informativi, opera al fine di garantire la conoscenza da parte dei soggetti apicali e del personale sia del contenuto del Decreto 231 che del modello organizzativo vigente.

L'attività di formazione, sensibilizzazione ed informazione riguarda tutto il personale, compresi i soggetti apicali.

Le attività di informazione e formazione sono previste e realizzate sia all'atto dell'assunzione o dell'inizio del rapporto, sia in occasione di mutamenti di funzione della persona, ovvero di modifiche del modello o delle ulteriori circostanze di fatto o di diritto che ne determinino la necessità al fine di garantire la corretta applicazione delle disposizioni previste nel Decreto.

### **7.2 L'INFORMAZIONE AI SOGGETTI TERZI**

Agli ulteriori destinatari, in particolare fornitori, Clienti ma anche consulenti esterni, sono fornite da parte delle funzioni aziendali aventi contatti con gli stessi, apposite informative sulle politiche e le procedure adottate dall'ente sulla base del modello, nonché sulle conseguenze che comportamenti contrari alle previsioni del Modello o alla normativa vigente possono avere con riguardo ai rapporti contrattuali.

Ciò viene attuato, anche ai fini di garantire una maggiore trasparenza e conoscibilità del Modello da parte di tutti i soggetti che entrano in contatto con l'ente stesso, attraverso la pubblicazione del Modello sul proprio sito internet <https://www.laghiservice.com/>.

## **8. IL SISTEMA DI WHISTLEBLOWING**

La Legge 190/2012 ha introdotto nel nostro ordinamento un sistema organico di prevenzione della corruzione che prevede, tra l'altro, la tutela del dipendente che segnala condotte illecite

(cd. whistleblower). In particolare, la Legge cd. “Severino” ha introdotto l’art. 54 – bis all’interno della D.lgs. 165/2001. L’articolo tutela il dipendente pubblico che segnali al Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza (RPCT) ovvero all’ANAC o all’Autorità giudiziaria, condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza nell’ambito della propria attività lavorativa, impedendo eventuali azioni ritorsive a suo carico. Successivamente, la Legge n. 179/2017 ha esteso la disciplina del whistleblowing al settore privato, mediante la modifica dell’art. 6 del D.lgs. 231/2001, con l’introduzione dei nuovi commi 2bis, 2ter e 2quater.

Il quadro normativo si completa con la Direttiva Europea n. 1937/2019, concernente l’introduzione di nuove misure per la protezione dei whistleblower tanto nel settore pubblico quanto in quello privato e volta ad armonizzare le normative nazionali in ottica di rafforzamento dei principi di trasparenza e responsabilità e di prevenzione dei reati.

L’Italia ha attuato tale Direttiva tramite il D.lgs. n. 24/2023 (d’ora in poi “Decreto”).

La nuova normativa, stante le importanti novità apportate alla disciplina delle segnalazioni delle condotte illecite, ha infatti imposto agli Enti una tempestiva revisione dei sistemi organizzativi esistenti, ivi compresi i Modelli 231.

Laghi Service S.r.l., quale Ente del settore privato rientrante nell’ambito di applicazione del D.lgs. 231/2001 che ha adottato il Modello di organizzazione e gestione, ha inteso conformarsi alle prescrizioni normative, nonché agli indirizzi già forniti da ANAC, adottato il proprio atto organizzativo per la segnalazione di condotte illecite ad integrazione del sistema già operante e declinato nel MOG/231.

Si rinvia alla Whistleblowing Policy di Laghi Service srl

## **9. IL SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO**

Condizione necessaria per garantire l’effettività del modello e un’azione efficace dell’organismo di vigilanza è la definizione di un sistema di sanzioni commisurate alla violazione nelle varie procedure del modello.

Tale sistema costituisce infatti, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera e) del D. Lgs. 231/2001, un requisito essenziale ai fini della corretta attuazione di quanto previsto dal Decreto stesso.

Si precisa inoltre che ai sensi dell’art. 6, comma 2 bis, è prevista la possibilità di sanzionare in via disciplinare i soggetti che forniscano segnalazioni di violazioni del modello o di illeciti costituenti reato presupposto infondate.

Si rimanda all’**Allegato E** intitolato *“Sistema disciplinare e sanzionatorio ex D.Lgs. 231/2001”*

## **10. L’ORGANISMO DI VIGILANZA DELL’ENTE**

### **10.1 L’ORGANISMO DI VIGILANZA**

L’art. 6, comma 1, lett. b) del Decreto prevede che “il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei Modelli, di curare il loro aggiornamento” debba essere affidato “a un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo” e il comma 4, lett.

d) sottolinea l'obbligo di controllo dell'organo cui è affidato il particolare compito di vigilare sul rispetto del Modello; il Modello può costituire un'esimente da responsabilità solo se l'Ente prova che non vi è stata "omessa" o "insufficiente" vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

In pratica, è la stessa norma istitutiva della disciplina a disporre espressamente che, nell'adottare il Modello di organizzazione, l'Ente debba obbligatoriamente dotarsi di un apposito organismo di controllo che dovrà vigilare sull'efficacia, sull'adeguatezza nonché sul rispetto del Modello 231.

In simili premesse, contestualmente all'adozione del modello organizzativo, l'Amministratore Unico di Laghi Service s.r.l., in conformità con le disposizioni del Decreto, ha nominato l'Organismo cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello (c.d. Organismo di Vigilanza). L'organismo, in composizione monocratica, è composto dal membro unico Avv. Giovanni Bernardi Crocetti, contattabile alla casella mail dedicata [odv@laghiservice.com](mailto:odv@laghiservice.com).

In relazione ai compiti che è chiamato a svolgere, l'Organismo di Vigilanza è stato costituito in modo da rispondere alle seguenti caratteristiche:

**-autonomia e indipendenza:** questa qualità è assicurata collocando l'Organismo di Vigilanza come unità di staff in elevata posizione gerarchica;

**-professionalità:** questo connotato si riferisce alle specifiche competenze di cui il componente dell'Organismo di Vigilanza è dotato per poter svolgere efficacemente l'attività assegnata;

**-continuità di azione:** l'Organismo di Vigilanza deve assicurare una attività di controllo continuativa e per poter dare la garanzia di efficace e costante attuazione di un modello così articolato e complesso quale è quello delineato, l'Organismo di Vigilanza, nel caso ne ravvisi la necessità, si potrà avvalere nell'attività di monitoraggio e di verifica periodica di esperti esterni appositamente incaricati;

**-poteri di verifica e di iniziativa:** l'Organismo di Vigilanza ha il potere/dovere, nell'assolvimento dei compiti attribuitigli, di esercitare le iniziative necessarie per far adeguare il Modello alle esigenze connesse al verificarsi di deviazioni o violazioni rispetto alle norme previste nel modello stesso o alle esigenze concrete dell'organizzazione.

Si evidenzia, inoltre, che l'art. 6 comma 4 del Decreto prevede che, per gli Enti di piccole dimensioni, i compiti indicati nella lettera b), del comma 1 dello stesso articolo, possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente.

## 10.2 NOMINA, DURATA E BUDGET DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Il Decreto non definisce una specifica composizione dell'Organismo di Vigilanza né professionalità specifiche dei suoi componenti.

La Società in relazione alla propria struttura organizzativa, tipicità operative, numero e caratteristiche delle aree a rischio, articolazione del Sistema di Controllo Interno, presenza di competenze interne adatte a ricoprire il ruolo, ha stabilito, come anzidetto, di individuare

l'Organismo in un organo composto da 1 (organismo monocratico), esso sarà composto esclusivamente da un soggetto esterno.

La nomina, la composizione, le eventuali modifiche/integrazioni e il compenso dell'Organismo di Vigilanza sono determinati di volta in volta con formale determina dell'Amministratore Unico.

La durata dell'incarico dell'Organismo di Vigilanza è di 3 esercizi solari ed i componenti possono essere rinominati.

L'autonomia dell'Organismo di Vigilanza è garantita dal posizionamento riconosciuto nel contesto della struttura organizzativa della Società.

All'Organismo di Vigilanza sono attribuite:

- la facoltà, anche con autonomi poteri di rappresentanza qualora non vi provveda la funzione aziendale preposta, di stipulare, modificare e/o risolvere incarichi professionali a soggetti terzi in possesso delle competenze specifiche necessarie per la migliore esecuzione dell'incarico;
  - la disponibilità delle risorse finanziarie (budget di funzionamento erogato con determina dell'Amministratore Unico) per lo svolgimento delle attività di competenza dello stesso;
- l'Organismo di Vigilanza comunicherà annualmente all'organo amministrativo la somma da stanziare per gli opportuni provvedimenti gestionali.

## **10.2 CAUSE DI INELEGGIBILITA' E DECADENZA**

Costituiscono motivi di ineleggibilità e/o di decadenza del soggetto che riveste il ruolo di componente dell'Organismo di Vigilanza:

- conflitti di interesse, anche potenziali, con la Società o con eventuali società controllate/collegate, che ne compromettano l'indipendenza;
- rapporto di pubblico impiego presso amministrazioni centrali o locali nei tre anni precedenti alla nomina quale soggetto che riveste il ruolo di responsabile dell'Organismo di Vigilanza;
- provvedimento di condanna, anche non passato in giudicato, ovvero di applicazione della pena su richiesta (cosiddetto "patteggiamento"), in Italia o all'estero, per le violazioni rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. n. 231/2001;
- condanna, anche non passata in giudicato, ovvero sentenza di "patteggiamento" a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Laddove alcuno dei sopra richiamati motivi di ineleggibilità e/o decadenza dovesse configurarsi a carico del soggetto che riveste il ruolo di componente dell'Organismo di Vigilanza, questi dovrà darne notizia immediata all'organo amministrativo e decadrà automaticamente dalla carica.

L'organo amministrativo delibererà la sostituzione ai sensi del presente paragrafo.

In casi di particolare gravità l'organo amministrativo potrà disporre, sentito il parere dell'organo di controllo ove esistente, la sospensione delle funzioni e/o dei poteri dell'Organismo di Vigilanza e la nomina di un interim o la revoca dei poteri.

Costituirà motivo di sospensione o di revoca:

- omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza risultante da una sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, emessa nei confronti della Società ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001 ovvero da sentenza di applicazione della pena su richiesta (c.d. patteggiamento);
- grave inadempimento delle funzioni e/o dei poteri dell'Organismo di Vigilanza.

### **10.3 REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

In conformità con quanto previsto dalle Linee Guida di riferimento, l'Organismo di Vigilanza una volta nominato deve redigere un proprio regolamento interno (Regolamento Interno) che disciplini gli aspetti e le modalità principali dell'esercizio della propria azione.

Tale Regolamento deve prevedere i seguenti aspetti minimi:

- modalità di redazione del programma annuale di attività;
- definizione del budget;
- convocazione e gestione delle riunioni dell'Organismo;
- verbalizzazione delle riunioni e modalità di archiviazione;
- flussi informativi da e verso l'Organismo;
- gestione delle segnalazioni all'Organismo.

### **10.4 FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

All'Organismo di Vigilanza è affidata la funzione di vigilare:

- sull'osservanza delle prescrizioni del Modello in relazione ai presidi comportamentali previsti nel Sistema Normativo Aziendale;
- sull'efficacia del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati;
- sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione alle mutate condizioni aziendali.

L'Organismo di Vigilanza dovrà predisporre, almeno annualmente il proprio Piano di Vigilanza che definisce le attività di vigilanza da svolgersi nel corso dell'esercizio in oggetto, senza pregiudizio per eventuali interventi di controllo "spot" o "non programmati" laddove ritenuti necessari, ed è predisposto anche sulla base della significatività del rischio rilevato nelle attività/processi sensibili.

Le attività di vigilanza dovranno comprendere i seguenti ambiti:

- monitoraggio dell'adozione, aggiornamento e diffusione del Modello 231: l'Organismo di Vigilanza dovrà monitorare l'adozione e l'efficace attuazione del Modello 231 e comunicare all'organo amministrativo ogni informazione necessaria per assicurare l'idoneo funzionamento del Modello. L'Organismo di Vigilanza, pertanto, monitorerà l'ambito operativo e la struttura organizzativa aziendale al fine di segnalare la necessità di procedere ad aggiornamenti del Modello e, a tal fine, stimolerà e monitorerà l'avvio e l'avanzamento del Programma di Recepimento predisposto a cura dell'organo amministrativo;

-monitoraggio della normativa in ambito 231: l'Organismo di Vigilanza dovrà monitorare le innovazioni della normativa cogente in ambito 231 e dovrà comunicare all'organo amministrativo ogni informazione in relazione alle innovazioni di cui sopra al fine di segnalare la necessità di aggiornamento del Modello 231; a tal fine, stimolerà e monitorerà l'avvio e avanzamento del Programma di Recepimento predisposto a cura dell'organo amministrativo

-vigilanza sull'effettività ed efficacia dei presidi di controllo del Modello 231: l'Organismo di Vigilanza dovrà pianificare e svolgere, anche su base campionaria, le procedure di vigilanza che riterrà più idonee al fine di valutare l'affidabilità del Sistema di Controllo Interno stabilito dalla Direzione Aziendale per ridurre il rischio di commissione dei reati di cui al D.Lgs n. 231/01; l'esito dell'attività di vigilanza dovrà essere condiviso con le funzioni aziendali coinvolte al fine di determinare e programmare gli eventuali interventi correttivi emersi a fronte di comportamenti non in linea con i presidi di controllo comportamentali/procedurali stabiliti;

-flussi informativi con gli organi sociali, con le funzioni aziendali e con altri soggetti: l'Organismo di Vigilanza dovrà verificare che siano mantenuti in accordo con quanto stabilito dal Modello gli appositi "canali informativi dedicati" con lo scopo di facilitare il flusso di segnalazioni/informazioni, anche anonime, verso lo stesso organo; a tal fine effettuerà scambi di informativa con gli organi aziendali che riterrà più opportuni al fine di ottenere adeguata conoscenza delle attività aziendali che possano comportare rischi in ambito 231;

-monitoraggio delle attività di formazione, comunicazione e diffusione del Modello 231: l'Organismo di Vigilanza dovrà verificare la struttura ed il contenuto delle attività di formazione ed informazione in ambito 231 pianificate dalla Società e ne monitorerà lo stato di attuazione; a tal fine effettuerà idonei scambi di informativa con la Funzione aziendale preposta e monitorerà l'effettiva diffusione del Modello 231 e del Codice Etico a tutto il personale aziendale ed ai terzi.

Per l'esercizio delle proprie funzioni, l'Organismo ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale e deve essere informato dai Responsabili di Processo circa gli aspetti dell'attività aziendale che possono esporre la Società al rischio conseguente alla commissione di uno dei reati previsti dal Decreto.

L'Organismo di Vigilanza, ove necessario, può ricorrere a risorse esterne per l'esecuzione dei controlli; in tal caso saranno stipulati appositi mandati (Lettere di Incarico) dalla Società, per conto dell'Organismo di Vigilanza, che prevedano le modalità di svolgimento dell'incarico.

## **10.5 REPORTING NEI CONFRONTI DEGLI ORGANI SOCIETARI**

L'Organismo di Vigilanza è tenuto alla seguente attività di reporting:

-su base continuativa nei confronti dell'organo amministrativo ogniqualvolta ritenuto necessario e immediata ove risultino accertati fatti di particolare significatività;

-su base periodica nei confronti dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo se nominato;

- su base annuale (Report Annuale) nei confronti dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo se nominato, tale report ha la stessa cadenza dell'esercizio amministrativo (1 gennaio - 31 dicembre di ogni anno);
- su base immediata nei confronti dell'organo di controllo se nominato e ove risultino accertati fatti di particolare significatività.

Il reporting deve avere ad oggetto i seguenti contenuti minimi:

- monitoraggio dell'adozione, aggiornamento del Modello 231;
- monitoraggio della normativa in ambito 231;
- vigilanza sull'effettività ed efficacia del Modello 231
- flussi informativi con gli Organi, con le Funzioni aziendali e da altri soggetti;
- monitoraggio delle attività di formazione, comunicazione e diffusione del Modello 231.